



Penale Sent. Sez. 5 Num. 21657 Anno 2018

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: CAPUTO ANGELO

Data Udiienza: 16/02/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

CAPALBO FAUSTO nato il 26/02/1943 a SAN SOSTI
MONDINI GIAMPAOLO nato il 07/02/1938 a BOLOGNA
PALMONELLA MARIO nato il 26/02/1963 a ROMA
DEL VECCHIO VALTER nato il 01/10/1947
LA ROCCA BARBARA nato il 28/02/1972 a ROMA
ERMOCIDA VINCENZO nato il 22/01/1951 a BADOLATO
CHIARION CASONI GIORGIO GUSTAVO nato il 25/09/1938 a ROMA
MASSA FRANCESCO nato il 13/09/1948 a ROMA

avverso la sentenza del 21/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte dott.ssa M. G. Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nei confronti di Ermocida, nonché per l'inammissibilità degli altri ricorsi e, in via subordinata, l'annullamento senza rinvio per prescrizione nei confronti di Mondini, l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per prescrizione nei confronti di Del Vecchio e Chiarion Casoni e il rigetto nel resto, l'annullamento senza rinvio agli effetti penali per prescrizione limitatamente al capo G) (con eliminazione della relativa pena) e il rigetto nel resto degli altri ricorsi; l'avv. S. Scuto, per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese; l'avv. Cerichelli (per Ermocida), che si è riportato ai motivi, concludendo per l'annullamento senza rinvio per morte dell'imputato; gli avv.ti U. Chialastri (per Massa), G. Colombo (per Mondini), S. Rubeo (per Del Vecchio), G. Ranieri (per La Rocca), V. Vianello Accorretti (per Palmonella), S. Perugini (per Chiarion Casoni), G. Di Santo (per Capalbo), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 16/03/2010, il Tribunale di Milano, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato Giampaolo Mondini, Mario Palmonella, Fausto Capalbo, Valter Del Vecchio, Barbara La Rocca, Vincenzo Ermocida, Giorgio Gustavo Chiarion Casoni e Francesco Massa responsabili dei reati di seguito indicati:

A) Mondini, quale membro del c.d.a. dal 30/06/2000 al 06/09/2002, in concorso con Arduino Enrico, nei cui confronti si è proceduto separatamente: in relazione a Logika Comp. s.p.a., dichiarata fallita in data 11/03/2004, bancarotta fraudolenta per dissipazione, avendo effettuato numerosi finanziamenti a due società riconducibili ad Arduino;

B) Mondini, nella qualità indicata *sub* A), in concorso con Arduino: in relazione a Logika Comp. s.p.a., ricorso abusivo al credito, così riqualificata l'imputazione di causazione del fallimento con operazioni dolose ricorrendo abusivamente al credito scontando più volte le stesse fatture e gli stessi crediti presso diversi istituti di credito;

C) Palmonella (quale amministratore di fatto dal settembre 2002 al fallimento), Capalbo (dal settembre 2002 quale componente e successivamente presidente del c.d.a. e quindi liquidatore della società fino al fallimento), Del Vecchio (quale amministratore di fatto dal luglio al novembre 2002 e limitatamente ai fatti del 06/09/2002), Ermocida (quale membro del collegio sindacale dal settembre 2002 al gennaio 2003), in concorso con Arduino Enrico e Zandano Gianni, nei cui confronti si è proceduto separatamente: in relazione a Logika Comp. s.p.a., concorso nella causazione del fallimento attraverso operazioni dolose consistite nella presentazione, nel corso di un'assemblea straordinaria, di due assegni (dell'importo di euro 717.250 e di euro 4.263.245) - poi non incassati per mancanza di fondi - da utilizzare per la copertura delle perdite e per l'aumento di capitale e in operazioni triangolari di accredito e addebito sui conti correnti della fallita e di società riconducibili a Capalbo o a Palmonella, utilizzando le somme transitate per l'acquisto di una società priva di alcun valore, ma iscritta tra le immobilizzazioni per 5 milioni di euro;

D) Palmonella, Capalbo, Del Vecchio, nelle qualità sopra indicate, Barbara La Rocca, quale amministratore di fatto dal luglio al novembre del 2002, Ermocida e Chiarion Casoni, quali componente e presidente del collegio sindacale dal 14/01/2003 al fallimento, e Massa, quale membro del collegio sindacale dal 06/02/2002 al fallimento: in relazione a Logika Comp. s.p.a., bancarotta fraudolenta per distrazione di somme di denaro per un ammontare complessivo superiore a un milione di euro e di tre autovetture, nonché bancarotta fraudolenta per dissipazione, avendo concesso in comodato gratuito a una

società amministrata da Francesco Capalbo (fratello di Fausto Capalbo) macchinari per un valore di circa 204 mila euro;

E) Capalbo, Palmonella e Del Vecchio: in relazione a Logika Comp. s.p.a., bancarotta preferenziale in favore di alcuni fornitori della fallita;

F) Capalbo e Palmonella: in relazione a Logika Comp. s.p.a., bancarotta preferenziale in favore di Tipografica CS s.r.l, facendo figurare che i pagamenti fossero stati effettuati in favore di terzi (tra i quali Salf s.r.l.);

G) Capalbo, Palmonella, Del Vecchio, quali amministratori di fatto, e La Rocca, quale amministratore unico: in relazione a Salf s.r.l., dichiarata fallita il 30/10/2003, bancarotta fraudolenta documentale, avendo occultato o distrutto i libri e le scritture contabili per nascondere i pagamenti preferenziali effettuati attraverso la stessa Salf s.r.l. e non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;

H) Palmonella (in concorso con altri): formazione di tre false fideiussioni con falsa attestazione di autentica di firma.

Gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia, nonché: Capalbo, Palmonella, Del Vecchio, Ermocida, La Rocca, Chiarion Casoni e Massa al risarcimento dei danni in favore del Fallimento Logika Comp. s.p.a. in riferimento ai capi C), D), E), F), G) e H); Capalbo, Palmonella, Del Vecchio, La Rocca al risarcimento dei danni in favore del Fallimento Salf s.r.l.; Palmonella al risarcimento dei danni in favore di Lloyd Adriatico s.p.a.

2. Investita delle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 21/09/2015, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti di: Mondini per il reato *sub B*); Del Vecchio, Palmonella e Capalbo per il reato *sub E*); Palmonella e Capalbo per il reato *sub F*); Palmonella per il reato *sub H*); ha limitato l'affermazione di responsabilità penale di Mondini in ordine al capo A) alla somma di circa 105 mila euro; ha escluso la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità nei confronti di Del Vecchio e di Mondini; ha rideterminato *in melius* la pena nei confronti degli imputati, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Giampaolo Mondini, attraverso il difensore avv. G. Colombo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Pur avendo circoscritto l'affermazione di responsabilità dell'imputato alla dissipazione di somme pari a 105 mila euro, la sentenza impugnata non ha affrontato il tema della genesi dei finanziamenti contestati come fatti dissipativi, mai deliberati o ratificati dal

consiglio d'amministrazione durante la permanenza in carica dell'imputato, né ha esaminato la questione della consapevolezza in capo a Mondini dello stato di decozione della società, travisando le testimonianze di Del Miglio e di Riccomagno e affermando apoditticamente che il ricorrente non si sarebbe opposto a detti finanziamenti.

3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mario Palmonella, attraverso il difensore avv. V. Vianello Accorretti, articolando sette motivi e, con atto depositato il 19/04/2017, articolando sette motivi nuovi, gli uni e gli altri di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

4.1. Il primo motivo e il primo motivo nuovo denunciano, in relazione all'imputazione *sub C*), inosservanza degli artt. 190, 495 e 603, cod. proc. pen., omessa assunzione di prove decisive e vizi motivazionali. A fronte del rigetto da parte del giudice delegato delle istanze del ricorrente di accedere al fascicolo fallimentare e ottenerne copia, la difesa aveva rivolto la medesima richiesta alla Corte di appello, che, pur essendosi riservata la decisione, non si è pronunciata sul punto, così come non si è pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di disporre una perizia sul materiale contabile (già avanzata in primo grado).

4.2. Il secondo motivo e il secondo motivo nuovo denunciano, in relazione all'imputazione *sub C*), inosservanza degli artt. 216 e 223 l. fall., nonché dell'art. 42 cod. pen. e vizi di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata è carente in ordine all'effettiva causazione da parte di Palmonella di un aggravio del dissesto di Logika Comp. (risalente al 31/12/2001, laddove il ruolo di amministratore di fatto della fallita è attribuito al ricorrente dal luglio del 2002): la sentenza impugnata si è sottratta all'esatta individuazione contabile di un aggravio del dissesto come conseguenza delle condotte attribuite a Palmonella (l'operazione di aumento di capitale con due assegni il cui incasso non andò a buon fine e il transito di 5 milioni di euro su un conto corrente della fallita subito usciti per l'acquisto di Silwood), mentre le operazioni contestate sono state di fatto "a costo zero" per la fallita, posto che la loro finalità era coprire temporaneamente il fallito aumento di capitale a seguito del mancato incasso degli assegni esteri. Quanto all'assegno scoperto pervenuto da Salf, la sentenza ha escluso che il ricorrente fosse amministratore di fatto di detta società, sicché è contraddittorio affermare, da una parte, che Palmonella è responsabile del versamento da Salf a Logika Comp. e, dall'altra, che non ha mai effettivamente gestito e amministrato la prima. La stessa consulente del PM ha riferito di non

aver potuto esaminare la documentazione anteriore al 2002. Erroneamente la Corte di appello non ha considerato che la pregressa situazione della società non era definibile come semplice dissesto, versando in una situazione debitoria irrecuperabile già nel 2001: le condotte contestate a Palmonella non hanno aumentato in alcun modo l'aggravio debitorio, essendo in realtà rivolte all'accesso al concordato preventivo. Ulteriore carenza motivazionale riguarda l'individuazione del dolo, in quanto il collegamento tra l'operazione dei due assegni e Palmonella è smentito dal fatto che la stessa sentenza impugnata ha escluso il ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto di Salf, che aveva emesso uno dei due assegni, laddove, con riguardo alla seconda operazione, l'uscita dei 5 milioni di euro era funzionale alla restituzione di un prestito effettuato a titolo usurario in danno del ricorrente ad opera di Giacomo Torrente (condannato per tale reato); non vi è stata alcuna distrazione di 5 milioni di euro, ma la mera restituzione di un prestito di natura usuraria. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che l'obiettivo dell'operazione era il concordato preventivo, ossia il salvataggio della società. La mancata annotazione nei libri contabili della circostanza che gli assegni esteri erano privi di provvista costituirebbe semmai un'ipotesi di falsa comunicazione sociale. La sentenza impugnata è inoltre carente nell'individuazione della natura delle condotte di bancarotta, essendosi limitata ad un cenno all'ipotesi di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2) l. fall. a fronte di un'imputazione indeterminata in fatto e in diritto, dovendosi ritenere illegittima la contestazione alternativa.

4.3. Il terzo motivo e il terzo motivo nuovo denunciano, in relazione all'imputazione *sub C*), inosservanza degli artt. 217 e 224 l. fall. e vizi di motivazione, avuto riguardo all'omessa pronuncia sulla richiesta di riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice, tanto più che la motivazione a sostegno dell'elemento psicologico in capo al ricorrente è del tutto generica, limitandosi all'asserzione circa la consapevolezza dello stato di decozione della società al momento del suo intervento nel 2002.

4.4. Il quarto motivo e il quarto motivo nuovo denunciano, in relazione all'imputazione *sub D*), inosservanza degli artt. 216 e 223 l. fall. e vizi di motivazione, avuto riguardo all'omesso esame delle deduzioni contenute nell'atto di appello in ordine al capo D) (assorbito in applicazione della disciplina di cui all'art. 219, secondo comma, l. fall. ma non escluso), con riferimento alla ricostruzione del consulente del P.M., incompleta e non effettiva quanto alle somme realmente uscite dal patrimonio, e alla volontà del ricorrente di ottenere il concordato preventivo, che è in contraddizione con l'attribuzione di condotte distrattive.

4.5. Il quinto motivo e il quinto motivo nuovo denunciano, in relazione all'imputazione *sub G*), inosservanza degli artt. 216 e 223 l. fall., nonché degli

1

artt. 42 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., e vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha fornito risposta alle questioni poste dall'atto di appello in ordine alla natura – pre- o postfallimentare - della bancarotta contestata e alle modalità del concorso ascritto a Palmonella. La Corte di appello ha escluso il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, attribuendogli quello di *extraneus*, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e sulla base del generico interesse ricavato dai fatti di cui al capo C), tanto più che occultare la documentazione di Salf non aveva alcun senso nell'ottica dei soggetti coinvolti in Logika Comp., le cui dazioni di denaro erano conosciute dal curatore e dal consulente del P.M. e che, nella qualità di *extraneus*, Palmonella non avrebbe avuto la disponibilità della documentazione contabile di Salf s.r.l.

4.6. Il sesto motivo e il sesto motivo nuovo denunciano erronea applicazione dell'art. 219, primo comma, l. fall. e vizi motivazione: erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la norma indicata anche nelle ipotesi di cui all'art. 223 l. fall. Gli elementi acquisiti attraverso il consulente del P.M. e il curatore non consentono di indicare la parte di dissesto effettivamente riconducibile al ricorrente, tanto più che il dissesto risale ad epoca anteriore. Sia per il capo C), che per il capo G) è mancata la certa indicazione dell'effettivo ammontare del danno. Dall'operazione di cui al capo C) non sono conseguiti debiti o distrazioni del patrimonio sociale e le distrazioni di cui al capo D) non appaiono tali da integrare la circostanza aggravante.

4.7. Il settimo motivo e il settimo motivo nuovo denunciano erronea applicazione degli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

4.8. Osserva conclusivamente l'atto depositato il 19/04/2017, che, qualora trovasse accoglimento il motivo relativo all'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 223 l. fall., il reato di cui al capo C) sarebbe estinto per prescrizione.

5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Fausto Capalbo, attraverso il difensore avv. G. Di Santo, articolando otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 179, 161 e 162 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione all'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. Sia con i motivi aggiunti, sia con la memoria depositata il 13/02/2015, la difesa rappresentava l'omessa citazione di Capalbo per il giudizio di appello, in quanto la notificazione era stata effettuata presso lo studio dell'avv. Sara Memola anziché nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. in data 20/03/2006.

5.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza e violazione degli artt. 597, 603 cod. proc. pen., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu. Il fatto *sub G*) è stato attribuito a Capalbo dalla Corte di appello a titolo di semplice *extraneus* e non quale amministratore di fatto di Salf.

5.3. Il terzo motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, inosservanza della legge penale e delle norme processuali, nonché vizi di motivazione. Il teste Gallo – presidente del c.d.a. della fallita nel periodo in cui erano stati commessi i fatti *sub C*) – era stato ritualmente ammesso, ma l'ammissione era stata poi revocata – in difetto di contraddittorio – perché la testimonianza era stata considerata sovrabbondante: Gallo avrebbe potuto confermare circostanze relative all'apertura del conto corrente presso l'IMI San Paolo di Roma e ai soggetti presenti in banca al momento del versamento dell'assegno, chiarendone i ruoli. In modo contraddittorio e apparente, la Corte di appello ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

5.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione all'imputazione *sub C*), vizi di motivazione e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen., 223, 216, 217 e 224 l. fall. Oltre ad escludere la testimonianza di Gallo, la Corte di appello ha posto a base della pronuncia le contraddittorie e superficiali dichiarazioni di Riccomagno, attribuendo erroneamente a Capalbo un comportamento mai tenuto per la materiale assenza al tempo nelle vicende di Logika, il cui dissesto si era già ineludibilmente realizzato nel corso della gestione Arduino: la Corte di appello ha ommesso di indicare le condotte che sono state da sole idonee a determinare la dichiarazione di fallimento e di valutare la sopravvivenza della società escludendo le operazioni *sub C*). Gli atti ascritti al ricorrente sono una mera falsa comunicazione sociale, dovendosi verificare il superamento delle soglie di punibilità e la sussistenza del nesso di causalità. Alla data di versamento dei due assegni, il 06/09/2002, Capalbo non rivestiva alcuna qualifica formale in Logika Comp, né in Dering e Salf, posto che solo un successivo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria riguardava la sua nomina come componente del c.d.a., nomina accettata solo nell'ottobre del 2002, sicché l'omissione dei provvedimenti ex art. 2446 cod. civ. non può essere ascritta al ricorrente. Quanto all'operazione del 04/12/2002, all'epoca Capalbo era solo membro del c.d.a. di Logika, i cui soci erano due società facenti capo ad Arduino: l'operazione serviva a contabilizzare la relativa entrata nel bilancio 2002, ma nessun danno poteva portare ai soci di Logika e nessuna distrazione fu realizzata in relazione ad essa. La Corte di appello non ha motivato in ordine alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice.

5.5. Il quinto motivo denuncia, in relazione all'imputazione *sub D*), vizi di motivazione e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 42, 51 cod.



pen. e 216, 223 l. fall. Quanto alle distrazioni delle somme indicate nell'imputazione, i giudici di merito erroneamente non hanno tenuto conto dei pagamenti effettuati a fornitori e dipendenti in contanti, essendo stata interdetta alla società la possibilità di emettere assegni. Quanto alle autovetture, il ricorrente le ha poste immediatamente a disposizione della curatela, non essendo stato in precedenza nelle condizioni di farlo per le ordinanze cautelari disposte nei suoi confronti. Quanto ai macchinari concessi in comodato, il contratto era oneroso e vantaggioso per Logika Comp.

5.6. Il sesto motivo denuncia, in relazione all'imputazione *sub G*), vizi di motivazione e inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41, 42 cod. pen., 216, 223, 217, 224 l. fall. La sentenza impugnata non espone il percorso logico-motivazionale con il quale ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, pur escludendo che fosse amministratore di fatto di Salf s.r.l., omettendo l'esame delle sommarie informazioni di Riccomagno e Del Miglio, senza dar conto delle modalità del concorso di Capalbo - non essendo sufficiente un suo generico interesse meramente ricavato dai fatti di cui all'imputazione *sub C*) - e del ruolo ricoperto nella vicenda da Arduino.

5.7. Il settimo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 219, primo comma, l. fall. e vizi motivazione: erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la norma indicata anche nelle ipotesi di cui all'art. 223 l. fall. Gli elementi acquisiti attraverso il consulente del P.M. e il curatore non consentono di indicare la parte di dissesto effettivamente riconducibile al ricorrente. Sia per il capo C), che per il capo G) è mancata la certa indicazione dell'effettivo ammontare del danno.

5.8. L'ottavo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 62 *bis* e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Valter Del Vecchio, attraverso il difensore avv. S. Rubeo, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

6.1. Il primo motivo denuncia mancata assunzione di prove decisive e vizi di motivazione, anche in riferimento alle impugnate ordinanze in data 11, 16 e 17/02/2010 con le quali è stata revocata l'ammissione dei testi Manlio Gallo, Giovanni Lombardi Stronati, Maurizio Muratore, Maurizio Celona, Pasquale Liguori e Giuliana Fulli. Le prove escluse dal Tribunale di Milano con le ordinanze del febbraio 2010 non erano manifestamente superflue, né irrilevanti, in quanto la vera ragione della revoca è stato il pericolo dell'imminente trasferimento di uno dei giudici *a latere* e i testi a difesa avrebbero potuto chiarire quale fosse l'effettiva consapevolezza del ricorrente circa le intenzioni di Capalbo e di



Palmonella all'epoca dei fatti; i giudici di merito non hanno considerato che Del Vecchio, in quel momento, non aveva alcun motivo per ritenere che i capitali promessi dai due coimputati potessero non arrivare. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con una motivazione erronea e apparente.

6.2. Il secondo motivo denuncia omessa valutazione di prove decisive e vizi di motivazione, nonché la sussistenza dell'errore di fatto ex art. 47 cod. pen. ovvero dell'esisimente di cui all'art. 48 cod. pen. L'analisi fattuale sulla base degli atti processuali evidenzia che Del Vecchio, mai amministratore formale di Logika Comp, ha sempre operato, come confermato anche dai testi Riccomagno e Del Miglio, solo su specifiche direttive di Capalbo e di Palmonella, che soli conoscevano premesse e conseguenze delle azioni intraprese, di cui era invece all'oscuro il ricorrente. Manca, dunque, la prova del dolo, ossia che Del Vecchio fosse a conoscenza della volontà dei due coimputati di non "coprire" gli assegni esibiti all'assemblea del 06/09/2002, nonché qualsiasi coordinamento temporale tra la data delle asserite operazioni distrattive e la data di compimento delle singole condotte contestate e sul fatto che i pagamenti ordinati da Capalbo e da Palmonella ed effettuati da Del Vecchio siano stati in favore di soggetti non abilitati a riceverli. Il fatto che Del Vecchio possa aver accettato il rischio della mancata copertura dei due assegni non comporta automaticamente che, in quel momento, avesse la consapevolezza del fatto che i due coimputati non avessero i fondi promessi, laddove la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla prova documentale offerta dalla difesa circa il fatto che il ricorrente si sia immediatamente opposto alla condotta dei coimputati. Ben potrebbe configurarsi l'errore sul fatto, essendo evidente che Capalbo e Palmonella abbiano tenuto nei confronti di Del Vecchio una condotta tesa a celare le loro operazioni, profilo, questo, non esaminato dalla sentenza impugnata. Può inoltre configurarsi l'esisimente di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto probabilmente Del Vecchio è stato "poco accorto" nel fidarsi dei due coimputati, laddove le dichiarazioni rese dal teste Casini e la documentazione prodotta dalla difesa dimostrato che il ricorrente abbia svolto in buona fede il proprio all'interno della fallita.

6.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alle diverse imputazioni ascritte al ricorrente.

6.3.1. Con riguardo all'imputazione *sub C)*, Del Vecchio, come conferma la genesi dei rapporti con i coimputati, svolse per Logika Comp. un ruolo di mero consulente di Capalbo e di Palmonella, ai quali espresse una valutazione molto negativa sulla situazione debitoria della società, rimanendo estraneo a qualsiasi attività negoziale e al gruppo dei nuovi proprietari e non partecipando all'assemblea in cui furono esibiti i due assegni. Fino a settembre 2002 Del Vecchio non aveva avuto alcun inquadramento nella società, né percepito alcun

compenso, ma solo rimborsi spese e fu quindi tranquillizzato da Capalbo nel senso che, dopo la ricapitalizzazione, sarebbe diventato direttore generale. Solo a fine ottobre 2002, Del Vecchio casualmente scoprì che gli assegni della ricapitalizzazione non erano andati a buon fine e allora, con una lettera del 23/10/2002, formalizzò le proprie contestazioni, documento, questo, che dimostra l'inconsapevolezza del ricorrente sull'operazione finanziaria di Capalbo e di Palmonella. Nel breve periodo al quale si riferisce la contestazione – luglio / novembre 2002 – ha svolto un'attività limitatissima esclusivamente in esecuzione delle direttive impartitegli dai due coimputati e, inizialmente, fu considerato rappresentante di Muratori fino a quando – il 06/09/2002 – si ritirò dall'affare, come lo stesso Muratori avrebbe potuto confermare se l'ammissione della sua testimonianza non fosse stata revocata. Le sentenze di merito sostengono che nel luglio del 2002 Dering Sa So Far Fi (una delle società controllanti di Logika) sarebbe passata sotto il controllo di Del Vecchio, circostanza, invece, smentita *per tabulas* non avendo mai il ricorrente partecipato in alcun modo alla gestione o alla proprietà della società, sicché l'affermazione è frutto di una erronea interpretazione da parte della Corte di appello della relazione di Puglia Muller: l'operazione riguardante l'intestazione delle quote di Dering si svolse tra Cinzia Palmonella e Vanna Lazzarini, ma ad essa fu del tutto estraneo il ricorrente.

6.3.2. Con riguardo all'imputazione *sub D*) (distrazione della somma di circa 201 mila euro), Del Vecchio non ha percepito neppure i compensi pattuiti per l'attività svolta, per i quali ha promosso una causa per insinuarsi al passivo. Nella somma è ricompreso l'assegno di 150 mila euro in favore di New Comp. s.p.a., che Del Vecchio si è limitato a consegnare, "vistando" la matrice sul libretto, laddove l'esame del teste Celona di New Com, la cui ammissione è stata revocata, avrebbe potuto chiarire la natura di debito societario della rimessa. Quanto all'autovettura Golf di cui viene contestata all'imputato la distrazione, essa fu messa dall'imputato a disposizione prima della dirigenza di Logika, poi della curatela, anche attraverso la specifica indicazione del luogo in cui si trovava, il che esclude una volontà appropriativa.

6.3.3. Con riguardo all'imputazione *sub G*), Salf s.r.l. era gestita direttamente da Capalbo mentre La Rocca ne era amministratrice solo formale, trattandosi di una vera e propria "testa di legno". Incongruamente vengono attribuiti a Del Vecchio fatti successivi al periodo in cui è indicato quale amministratore di fatto di Logika, tanto più che il teste Casini ha confermato quanto riferito dall'imputato circa la mancata sottoscrizione di un contratto attributivo della qualifica di direttore generale.

6.3.4. Con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto e all'elemento soggettivo, deve essere valutato quale fu effettivamente l'apporto, nei reati in

questione, del ricorrente nei soli 10 mesi (luglio 2002 - aprile 2003) nei quali ebbe rapporti con la società, tanto più che la contestazione riguarda solo tre mesi (luglio - novembre 2002) e, segnatamente, se prima dell'assunzione, nel gennaio del 2003, della carica di componente del c.d.a., abbia esercitato poteri tipici dell'amministratore di fatto. Essendo stato provato che solo Capalbo e Palmonella conoscevano premesse e conseguenze delle varie condotte, non si comprende come Del Vecchio abbia potuto concorrere all'occultamento e alla distruzione dei libri sociali di Salf.

6.4. Il quarto motivo denuncia omessa motivazione in ordine all'invocata riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice.

6.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e omessa valutazione in ordine alle richieste relative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

7. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Barbara La Rocca, attraverso il difensore avv. G. Ranieri, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione.

La sentenza impugnata è priva della compiuta descrizione delle censure proposte dall'atto di appello e non ha valutato l'ampia documentazione dimostrativa dell'estraneità della ricorrente a qualsiasi attività decisionale, omettendo di rispondere ai rilievi difensivi.

Le dichiarazioni dei testi Riccomagno e Del Miglio sono state stravolte e l'unico dato oggettivo è quello della carica di amministratore unico di Salf s.r.l. rivestita da La Rocca, che tuttavia si è concretizzato in quello di "testa di legno" priva del tutto di competenza decisionale e operativa. Mentre Riccomagno e Del Miglio hanno descritto la ricorrente come assistente di Del Vecchio, che, di fatto, non mai gestito nulla, i testi Galli e Mariani hanno affermato che ella faceva da tramite per il nuovo gruppo, considerandola una segretaria, laddove il teste Zago ha confermato di non conoscerla. Le indicazioni di cui alle testimonianze indicate e la mancanza di atti riconducibili a un residuale potere operativo impongono di propendere verso la tesi dell'assoluta inconsapevolezza della ricorrente in ordine alla gestione delle aziende.

Quanto all'imputazione *sub G*), le sentenze di merito non hanno rilevato che la consegna delle scritture contabili è intervenuta, come attestato dal verbale di ritiro dei documenti del 24/02/2004, laddove le ragioni del ritardo non possono ascrivere a responsabilità dell'imputata.

e

8. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Ermocida, con due distinti atti a firma dei difensori avv. F. Campagna e avv. M. Cerichelli, che articolano le censure di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

8.1. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. F. Compagna articola le seguenti doglianze. In relazione all'imputazione *sub C*), il ricorso denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2407 cod. civ., 40 cod. pen., 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione. In relazione all'imputazione *sub D*), il ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2407 cod. civ., 40 cod. pen., 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione, irrilevanza del comportamento dell'imputato successivamente alle due operazioni di cui al capo C), ossia dal 14/01/2003 al fallimento. Denuncia il ricorrente come dalla ricostruzione delle sentenze di merito risulti che il dissesto della società era già in atto quando Ermocida accettò la carica di sindaco e che i sindaci non avevano avuto modo di sospettare nulla di quanto posto in essere dal *management*, laddove la Corte di appello ha operato, con riguardo al dolo, un ragionamento presuntivo, imputando a titolo di dolo eventuale un addebito in realtà colposo, sicché risulterebbe eventualmente configurabile la fattispecie di cui all'art. 224, n. 2), l. fall. Denuncia infine il ricorrente violazione dell'art. 62 *bis* cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

8.2. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. M. Cerichelli articola otto motivi. Il primo motivo denuncia, in relazione all'imputazione *sub C*), inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2407 cod. civ., 40 cod. pen., 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto di poter addebitare al ricorrente la responsabilità dei reati di bancarotta fraudolenta per omesso controllo sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione di finanziamento comunicata all'assemblea dei soci il 06/09/2002. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 42, 43 cod. pen., 223, 216 l. fall., nonché vizi di motivazione, avendo la Corte di appello confermato la responsabilità del ricorrente per omesso controllo sull'operazione di acquisto delle azioni di Silwood sulla base del mero accertamento della colpevole inerzia dell'imputato e, quindi, senza la necessaria prova del dolo, fatto derivare automaticamente dall'accertamento della colpa. Il quarto, il quinto e il sesto motivo denunciano, in relazione ai fatti contestati *sub D*), inosservanza degli artt. 2407 cod. civ., 40 cod. pen., 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione. Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 2407 cod. civ., 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione per avere la Corte di appello sostanzialmente fatto discendere dalla

10

sua negligente condotta la responsabilità dell'imputato. L'ottavo motivo denuncia erronea quantificazione del danno eventualmente causato dalla condotta del ricorrente e della provvisionale, inosservanza degli artt. 2407 cod. civ., 40 cod. pen., 223 e 216 l. fall., nonché vizi di motivazione.

9. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giorgio Gustavo Chiarion Casoni, attraverso il difensore avv. S. Perugini, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

9.1. Il primo motivo denuncia violazione delle norme processuali: in violazione dell'art. 420 *ter* cod. proc. pen., in sede di prima udienza preliminare del 12/10/2006 il G.U.P., a fronte dell'assenza del difensore di fiducia aderente all'astensione dalle udienze, ha ommesso di dichiarare la contumacia dell'imputato, con conseguente omessa citazione dello stesso per la successiva udienza in data 08/11/2006, nella quale veniva dichiarata la contumacia.

9.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo: la Corte di appello ha ommesso di motivare in ordine all'esistenza di un rapporto tra il ricorrente e gli amministratori della fallita, elemento essenziale per desumere la sussistenza del dolo, posto che, in assenza di intento fraudolento, potrebbe ravvisarsi una responsabilità colposa, con conseguente riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice.

9.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62 *bis* cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

9.4. Con memoria depositata il 31/01/2018, il difensore del ricorrente avv. S. Perugini segnala che allo stesso non è stata contestata la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, sicché è maturato il termine di prescrizione del reato.

10. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione Francesco Massa, attraverso i difensori avv. A. Cassandro e avv. L. Patano, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

10.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione circa la responsabilità del ricorrente nel periodo 06/12/2002 - 13/01/2003. L'imputato è stato nominato sindaco supplente dal 06/09/2002 al 13/01/2003 e, dopo la rinuncia del sindaco Garavaglia del 06/12/2002, nessuna comunicazione formale fu fatta all'imputato fino al 14/01/2003, sicché solo da quest'ultima data ha ricoperto la carica di sindaco effettivo. La Corte di appello non ha dato congrua



risposta al motivo di gravame, limitandosi ad affermare la non credibilità della tesi difensiva.

10.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 40 cod. pen. con riferimento al rapporto di causalità nel periodo 14/01/2003 – 11/03/2004. Non è stato effettuato alcun concreto accertamento sulla sussistenza del nesso di causalità, non essendo sufficiente il riferimento alla posizione ricoperta in seno alla società. Massa è subentrato nella carica di sindaco effettivo solo dal 14/01/2003 e per il successivo mese di maggio veniva programmata una verifica, dopo circa due anni dall'ultima effettuata, ma in tale occasione non poteva effettuarsi alcun controllo contabile e sullo stato economico, in quanto la documentazione era stata trasferita da Milano alla nuova sede di Roma e, pochi mesi dopo, Logika Comp., fu dichiarata fallita. Non è stata dimostrata alcuna relazione causale tra la condotta omissiva e il delitto consumato, tanto è vero che entrambe le sentenze di merito hanno omesso qualsiasi motivazione sul punto, laddove fin dal 2001 il dissesto della società era irrecuperabile.

10.3. Il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione al periodo 14/01/2003 – 11/03/2004. La Corte di appello non spiega quali condotte abbiano concretamente avuto un apporto causale sulle conseguenze dannose per la società e quale comportamento diligente avrebbe potuto impedire l'evento, non potendosi ritenere esaustiva la mera elencazione di un omesso controllo bancario e sui macchinari della società. Non può essere contestata al ricorrente una responsabilità penale in ragione della mera posizione di controllo rivestita nella società, poiché in tal modo verrebbe riconosciuta una responsabilità di natura oggettiva, laddove la figura di reato in esame è punita esclusivamente a titolo di dolo.

10.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62 *bis* cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

10.5. Con atto depositato in data 01/02/2018, il difensore del ricorrente avv. U. Chialastri ha depositato atto con il quale articola due motivi aggiunti.

Il primo motivo aggiunto deduce violazione dell'art. 223 l. fall. e dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.: Massa è diventato amministratore effettivo il 14/01/2003, laddove le sentenze di condanna, quando descrivono i fatti che hanno condotto al fallimento, fanno riferimento a fatti avvenuti in precedenza o per i quali avrebbe dovuto essere indicata specificamente la data; l'imputato, che non poteva visionare i documenti contabili perché non disponibili, non poteva impedire eventi accaduti prima della sua concreta assunzione della carica, essendo necessario che il sindaco abbia la concreta possibilità di conoscere gli atti illeciti ed influire su di essi.

Il secondo motivo denuncia la mancata applicazione dell'indulto di cui alla legge n. 241 2006.

11. In data 19/04/2017, il difensore della parte civile Fallimento Logika Comp. s.p.a., avv. S. Scuto, ha depositato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, rigettati. Con riguardo alle doglianze relative all'imputazione *sub C*) dei ricorsi di Capalbo e di Palmonella, osserva, tra l'altro, la memoria che le sentenze di merito hanno dato conto del concreto e globale aggravio del dissesto conseguente alle operazioni di simulata ricapitalizzazione ascritte agli imputati, a causa delle quali non potevano essere onorati i debiti erariali, con notevole incremento dell'esposizione debitoria della fallita nei confronti del fisco, dell'INPS e dei dipendenti, e aumentavano le perdite dell'attività proseguita sull'inveritiero presupposto dell'intervenuta sanatoria del disavanzo. In ordine all'imputazione *sub D*), le doglianze articolano censure in fatto rispetto a quanto riferito dal curatore e dalla consulente, laddove il riferimento al "beneficio compensativo" previsto da una clausola del contratto di comodato rappresentava un espediente retorico a fronte del dato economico reale costituito dalla mancata percezione di qualsiasi corrispettivo da parte della società per la cessione delle proprie apparecchiature a NET Italia s.r.l. Con riguardo alle doglianze relative all'imputazione *sub C*) articolate dal ricorso di Del Vecchio, osserva la memoria che il ruolo di amministratore di fatto dello stesso è basato sulle dichiarazioni dei testi Riccompagno e Del Miglio, mentre, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, Del Vecchio era ben a conoscenza della gravità difficoltà finanziarie della società; la società Deringa SA, che insieme con Salf s.r.l., riferibile a Palmonella, ha partecipato all'operazione di simulata ricapitalizzazione del 06/09/2002, era passata nel luglio del 2002 sotto il controllo di Del Vecchio e, a sua volta, controllava l'85% di Logika Comp.; Del Vecchio, pur non prendendovi parte, ha accompagnato Capalbo, Palmonella e gli altri soci all'assemblea straordinaria del 06/09/2002 nella quale vennero presentate le distinte di versamento degli assegni risultati poi "scoperti". Con riguardo alle doglianze relative all'imputazione *sub C*) articolate dal ricorso di Ermocida, i giudici di merito hanno ampiamente indicato gli elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità, ossia la mancata effettuazione durante l'intero 2002 di alcuna verifica trimestrale, malgrado le previsioni di legge e la presenza di tutti i campanelli di allarme, non potendosi sostenere che l'operazione concretizzatasi nel mero transito di 5 milioni di euro nelle casse di Logika Comp. e nel correlato acquisto della decotta Silwood Immobiliare potessero passare inosservati. Con riguardo alle doglianze relative all'imputazione *sub D*) articolate dal ricorso di La Rocca, si tratta di censure di merito a fronte della motivazione dei giudici di merito incentrata sulle dichiarazioni dei testi Riccompagno e Del Miglio e sulla consulenza tecnica.

10

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come da certificazione acquisita dalla Corte, Vincenzo Ermocida risulta deceduto in data 11/12/2017, sicché, nei suoi confronti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati ascrittigli sono estinti per morte dell'imputato.

Le impugnazioni degli altri ricorrenti sono, nei limiti e nei termini di seguito indicati, meritevoli di accoglimento.

2. In premessa, mette conto rilevare che le sentenze di merito hanno espressamente escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall. nei confronti di Giampaolo Mondini e nei confronti di Valter Del Vecchio; detta circostanza non è stata invece neppure contestata a Giorgio Gustavo Chiaron Casoni.

Rileva poi la Corte che dal complessivo esame delle sentenze di merito (e, in particolare, dalla motivazione della sentenza di appello relativa alla posizione Palmonella, che, a pag. 57, fa espresso riferimento all'«elevato ammontare del danno derivato al fallimento dalle condotte di cui ai capi C) e D)»; identico è il riferimento a pag. 58) risulta che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, primo comma, l. fall.), pur contestata nei capi di imputazione con generico riferimento a tutte le imputazioni (compresa quella *sub* H) relativa ai reati di cui agli artt. 468, 476 e 482 cod. pen., rispetto alle quali all'evidenza la circostanza non è configurabile) è stata ritenuta (ovvero, come si è visto, per taluni imputati esclusa) con esclusivo riguardo ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativi a Logika Comp. s.r.l.: pertanto, la circostanza in esame non risulta applicata con riferimento al reato *sub* G) relativo a Sarf s.r.l.

Sempre *in limine*, rileva la Corte che nei confronti di Barbara La Rocca, la sentenza di primo grado ha applicato le circostanze attenuanti generiche «prevalenti sulla aggravante contestata»: il riferimento ad un'unica circostanza aggravante ritenuta dal Tribunale di Milano, sia pure soccombente nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, non può che riguardare la circostanza aggravante, pure contestata all'imputata, della pluralità dei fatti di bancarotta, sicché deve rilevarsi che nei confronti della La Rocca la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall. non risulta applicata. Conclusione, questa, in linea con le indicazioni dei giudici di merito, nonché con le valutazioni che hanno condotto ad escludere la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità nei confronti di Del Vecchio, imputato del reato *sub* D) per un somma (circa 200 mila euro) di gran lunga maggiore della somma

o

contestata alla La Rocca (circa 40 mila euro) e riconosciuto colpevole per una parte dei fatti *sub C*), neppure contestati alla La Rocca.

Ciò premesso, in via generale (e salvo riprendere la questione con riferimento specifico alle singole posizioni), deve rilevarsi che, essendo intervenuta la sentenza di primo grado il 16/03/2010, applicando, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005, il termine di prescrizione, aumentato per le interruzioni, è pari ad anni 12 e mesi 6 e va individuato per il reato di bancarotta *sub A) C) e D)*, relativo a Logika Com (dichiarata fallita in data 11/03/2004) nel 11/09/2016 e per il reato *sub G)* relativo a Sarf s.r.l. (dichiarata fallita il 30/10/2003) nel 30/04/2016. A tali date devono essere aggiunti 439 giorni di sospensione (27 per il rinvio dell'udienza preliminare per astensione dell'avvocatura dal 12/10/2006 al 08/11/2006; 63 in primo grado, corrispondenti ai rinvii per astensione dell'avvocatura dall'udienza del 31/03/2009 all'udienza del 19/05/2009 e all'udienza del 28/01/2010 all'udienza dell'11/02/2011; 61 giorni in appello, per il rinvio per impedimento di un difensore disposto all'udienza del 13/02/2015; 288 davanti a questa Corte per il rinvio per astensione dell'avvocatura dall'udienza del 04/05/2017 all'odierna udienza del 16/02/2018), sicché la fattispecie estintiva risulta perfezionata il 24/11/2017, per i fatti di bancarotta relativi a Logika Com., e il 13/07/2017, per il fatto di bancarotta relativo a Sarf s.r.l.

Come si vedrà, per alcuni capi all'annullamento senza rinvio agli effetti penali per l'intervenuta prescrizione del reato deve accompagnarsi il rinvio agli effetti civili: rinvio, quest'ultimo, che il Collegio ritiene debba essere disposto unitariamente davanti al giudice penale (e, dunque, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano) in quanto il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali (Sez. 5, n. 10097 del 15/01/2015, Cassaniti, Rv. 262633).

3. In ordine alla posizione di Giampaolo Mondini, nei cui confronti è stata esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, non essendo inammissibile il ricorso, la sentenza impugnata, per le ragioni sopra indicate, deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata (e della sentenza di primo grado), elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati: al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in

cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Poiché, come segnala la sentenza impugnata, prima dell'udienza preliminare, l'imputato ha concluso una transazione con il fallimento Logika Comp, a seguito della quale veniva revocata la costituzione di parte civile, non vi sono statuizioni civili da esaminare a norma dell'art. 578 cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente, perché il reato è estinto per prescrizione.

4. Per linearità di esposizione, conviene prendere in esame le censure proposte dai ricorrenti Palmonella, Capalbo, Del Vecchio e La Rocca in ordine all'imputazione *sub G*), ossia alla bancarotta fraudolenta documentale relativa a Salf s.r.l.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato – in ciò discostandosi dalle valutazioni del giudice di primo grado – che a Palmonella – così come a Capalbo e al Del Vecchio – non può essere attribuito il ruolo di amministratore di fatto di tale società, ritenendo, comunque, di confermare il giudizio di responsabilità a titolo di concorso quale *extraneus* nei fatti di bancarotta documentale. In tal senso, la Corte distrettuale ha valorizzato la connessione prospettata tra i fatti di bancarotta preferenziale posti in essere rispetto ad alcuni creditori di Logika Comp. e la sottrazione delle scritture contabili di Salf s.r.l.: secondo la sentenza impugnata, i pagamenti preferenziali ad alcuni dei creditori di Logika Comp., infatti, furono, almeno in parte, effettuati non direttamente ad essi, ma a Salf, che, a sua volta, provvedeva a saldare i creditori; di qui, nel percorso argomentativo della Corte distrettuale, l'interesse alla sparizione dei documenti contabili di quest'ultima società, sparizione necessaria ad occultare efficacemente i pagamenti preferenziali.

Ciò premesso, le doglianze di vari ricorrenti che investono la qualificazione giuridica del fatto e la violazione del principio di correlazione sono infondate, posto che, per un verso, il capo G) fa espresso riferimento all'art. 216, primo comma, n. 2), l. fall. e, per altro verso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga

immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014 - dep. 2015, Runca, Rv. 264073; conf. Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009 - dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100): principio di diritto, questo, senz'altro riferibile anche alla bancarotta fraudolenta documentale.

Gli ulteriori rilievi articolati dai ricorrenti e, segnatamente, quelli proposti dal ricorso nell'interesse di Capalbo in ordine alle carenze della motivazione circa gli elementi di prova a sostegno dell'affermazione di responsabilità (sesto motivo) colgono, invece, nel segno. La tesi della Corte distrettuale circa la connessione tra i fatti di bancarotta preferenziale in favore di alcuni creditori di Logika Comp. e l'occultamento delle scritture di Salf non rende ragione, in termini di effettività, degli elementi idonei a dar conto della sussistenza della fattispecie concorsuale: con riferimento al fatto di bancarotta documentale in esame, la stessa sentenza impugnata, invero, afferma che «presumibilmente» Capalbo e Palmonella davano istruzioni a La Rocca in ordine a quanto doveva fare quale amministratore di Salf (pag. 73), sicché il carattere solo ipotetico delle direttive impartite dai primi alla seconda inficia, sul piano logico-argomentativo, la ritenuta connessione tra i fatti di bancarotta preferenziale di Logika Comp. e quelli di bancarotta documentale per occultamento di Salf, attribuendo alla motivazione sul punto della sentenza impugnata carattere sostanzialmente congetturale. L'accoglimento del motivo giova anche, oltre che a Palmonella, al coimputato Del Vecchio (la cui posizione, rispetto all'imputazione in esame, è del tutto analoga a quella di Palmonella e di Capalbo), nonché a La Rocca: pur rivestendo quest'ultima il ruolo di amministratore di diritto, la rilevata caduta di consequenzialità logico-argomentativa nella motivazione della sentenza impugnata circa l'indicata connessione impinge sull'accertamento, quanto meno, del dolo specifico necessario per le fattispecie di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, l. fall. (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 - dep. 2015, Caprara, Rv. 263242). Pertanto, assorbite le ulteriori censure, la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione (con conseguente eliminazione della pena irrogata a Palmonella e a Capalbo nella misura di mesi 4 di reclusione), e con rinvio agli effetti civili.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Mario Palmonella, come si è visto, deve essere accolto limitatamente al capo G) (quinto motivo), con le conseguenti statuizioni già indicate, mentre deve essere rigettato nel resto.

5.1. Il primo motivo non merita accoglimento. Le censure relative al diniego che, secondo le deduzioni del ricorrente, sarebbe stato opposto in sede fallimentare al rilascio di copia dell'intera procedura sono inammissibili in quanto

10

non dedotte con l'atto di appello e, comunque, articolate con il ricorso in termini sostanzialmente esplorativi. Quanto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di acquisire detta documentazione e di disporre una perizia contabile, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013 - dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; conf.: Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741): sussistenza, questa, di cui la Corte distrettuale ha dato conto rimarcando, tra l'altro, l'analiticità e l'accuratezza degli accertamenti svolti dal consulente del pubblico ministero.

5.2. Anche il secondo e terzo motivo non meritano accoglimento.

5.2.1. La sentenza di appello e, più diffusamente, quella di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), hanno compiutamente ricostruito le due vicende di cui all'imputazione *sub C*). Tali vicende sono state collocate dai giudici di merito nel contesto in cui si trovava Logika Comp. s.p.a., un contesto segnato dalla «tormentata» (così si esprime il Tribunale di Milano) ricerca di fondi per il necessario aumento di capitale della società, già in stato di dissesto tra il 2000 e il 2001, e dall'approvazione, nel luglio del 2002, di un progetto di bilancio al 31/12/2001 che riportava una perdita di esercizio di circa 9,5 miliardi di lire.

La prima vicenda riguarda la presentazione all'assemblea del 06/09/2002 di una distinta di versamento sul conto corrente della società acceso presso la banca San Paolo di Roma di due assegni dell'importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro, assegni tratti da un conto corrente acceso su una banca di Nizza ed emessi dai soci Derin SA So. Par. Fi, società sotto il controllo di Walter Del Vecchio, e da Salf s.r.l., società acquisita da Mario Palmonella (che ne deteneva il 90% del capitale) e di cui era amministratore Barbara La Rocca: vani si rivelarono i moniti di Giovanna Riccomagno (consulente della società nel periodo in cui essa faceva capo ad Arduino e nel periodo di "passaggio" tra la precedente e la nuova gestione) circa l'insufficienza di una distinta di versamento, essendo necessaria, per avere certezza del buon esito dell'operazione, la contabile bancaria del versamento. Gli assegni, infatti, non furono mai incassati perché privi di copertura e ciò spiega i motivi alla base della seconda operazione, tesa, per riprendere le parole della teste Riccomagno richiamate dalla sentenza di primo grado, ad "aggiustare" il "buco patrimoniale" derivato dal mancato incasso.

Queste, in estrema sintesi, le scansioni della seconda vicenda: Capalbo presenta a 158 s.p.a. di Giacomo Torrente una richiesta di finanziamento per 5 milioni di euro; il finanziamento viene concesso per un periodo massimo di due giorni, previa prestazione da parte di Finlogika Ltd. di una garanzia della società MEP per un importo di 5.350.000 di euro: la prestazione della garanzia era stata sottoscritta da Mario Palmonella; Capalbo aveva acceso presso la filiale di Roma del San Paolo due conti correnti, il n. 9297919, intestato a Finlogika Ltd., e il n. 1000/4099 intestato a Logika Com.; quindi, 158 s.p.a. versa la somma di 5 milioni sul conto indicato di Finlogika Ltd., che, a sua volta, accredita la somma a Logika Com. sul conto n. 1000/4099, accredito, quest'ultimo, disposto per conto di Salf e di Dering SA (che avevano versato i due assegni rimasti insoluti); Logika Comp. versa poi immediatamente i 5 milioni di euro per l'acquisto di Silwood Inc. a MEP International Plc, di cui direttore generale era Capalbo e amministratore Palmonella; MEP, infine, trasferisce 5 milioni di euro a 158 s.p.a. con la causale "pagamento: escussione fideiussione". Osserva al riguardo la Corte distrettuale che, con l'eccezione di 158 s.p.a., tutte le società interessate all'operazione sono riconducibili a Capalbo e a Palmonella e che «in sostanza il buco patrimoniale cagionato dal mancato incasso degli assegni veniva coperto con una somma derivante da finanziamento che subito usciva da Logika Comp. infruttuosamente», essendo «Silwood Immobiliare priva di valore», avendo un patrimonio che, come chiarito dalla sentenza di primo grado, è stato realizzato per l'importo di 740 mila euro, ma era gravata da debiti societari per 910 mila euro; inoltre, come chiarito dal consulente del pubblico ministero Puglia Muller, la seconda operazione non trova alcun riscontro nella contabilità della fallita, sicché, in pratica, venne mantenuta la scrittura relativa all'accredito bancario dei due assegni nonostante gli stessi, come si è visto, non fossero stati mai incassati.

Valutate complessivamente nel loro evidente intreccio, le due vicende assumono un ruolo che la sentenza impugnata definisce in termini di «operazioni apparentemente dirette a ricapitalizzare la società ma in realtà finalizzate a mantenere artificiosamente in vita una società già in dissesto con conseguente aggravamento della posizione debitoria della società ad esempio nei confronti del fisco, dell'INPS e del dipendenti».

5.2.2. La motivazione della sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati. Infondate sono le doglianze relative all'individuazione del fatto-reato e alla determinatezza dell'imputazione, posto che le conformi sentenze di merito hanno fatto riferimento alla fattispecie di operazione dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2), l. fall., sicché il richiamo, contenuto nel capo di imputazione con riguardo alla seconda operazione, alla "distrazione" della somma di 5 milioni di euro (richiamo che la stessa imputazione colloca nel quadro delle «operazioni

20

triangolari di accredito e addebito» avvenute sui conti correnti della fallita e della altre società indicate) indica l'«uscita», per riprendere l'espressione della Corte distrettuale, della somma dal conto della fallita nel quadro della complessiva operazione dolosa volta all'apparente ricapitalizzazione (essendo irrilevante la natura dell'operazione di finanziamento grazie alla quale fu – provvisoriamente – reperita la provvista): a questo proposito, invero, giova ricordare che la fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), l. fall., in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247314), pluralità di atti di cui le sentenze di merito hanno dato atto attraverso la ricostruzione della vicenda nei termini sopra indicati. Del resto, pronunciandosi sul ricorso di un coimputato giudicato separatamente, questa Corte ha espressamente qualificato i fatti facendo riferimento alle due operazioni dolose in questione (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215).

Non è fondata la doglianza circa il pregresso stato di dissesto di Logika Comp. e l'idoneità dei fatti ascritti ad integrare la fattispecie incriminatrice: le concordi sentenze di merito hanno motivato, in termini immuni da vizi logici, in ordine alla sussistenza del fatto contestato, che ha determinato – non già l'insorgenza, risalente alla gestione precedente, ma – l'aggravamento dello stato di dissesto della società, aggravamento individuato, come si è visto, nell'«artificioso» mantenimento in vita della società e nell'appesantimento della sua posizione debitoria, ad esempio, nei confronti del fisco, dell'INPS e dei dipendenti. Né ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui le operazioni sarebbero state "a costo zero" per la società: per un verso, infatti, dette operazioni sono state la *conditio sine qua non* della prosecuzione dell'attività imprenditoriale, cagionando l'aggravamento del dissesto delineato dai giudici di merito; per altro verso, se, nel quadro dell'illecita operazione complessiva, l'«uscita» dei 5 milioni di euro rappresentava la restituzione del credito prestato da 158 s.p.a., ciò non esclude che la somma entrata nel patrimonio della fallita per dare esecuzione alla ricapitalizzazione deliberata (e non attuata con i due assegni insoluti), ne sia da esso fuoriuscita per l'acquisto di una società (Silwood) posseduta da altra società (MEP International) amministrata dal ricorrente e della quale era direttore generale il coimputato Capalbo. Prive di consistenza sono poi le censure che fanno leva sul dedotto carattere di

o

irreversibilità del dissesto prima dell'intervento di Palmonella e degli altri coimputati: proprio la gravità del dissesto in cui versava Logika Com. è alla base dell'ingente (ma fittizia) ricapitalizzazione operata attraverso le operazioni di cui al capo C).

Non meritano accoglimento neppure le censure, relative all'elemento psicologico, incentrate sull'esclusione, ad opera del giudice di appello, del ruolo di Palmonella quale amministratore di fatto di Salf s.r.l. e sul collegamento tra le due operazioni: esse trascurano di considerare, per un verso, il dato rimarcato dalla Corte distrettuale, ossia che Salf era stata acquisita da Palmonella, divenuto titolare del 90% del capitale, e, per altro verso, l'inscindibile legame tra le due operazioni indicate nell'imputazione *sub C*) dimostrato dall'intreccio dei vari protagonisti, che, come rilevato dalla Corte distrettuale, con l'eccezione di 158 s.p.a., sono tutte società riconducibili a Capalbo e a Palmonella. D'altra parte, la Corte distrettuale ha evidenziato il dato che colloca l'intervento, quali finanziatori, di Capalbo e di Palmonella nel giugno del 2002, dato, questo, che rende ragione di una partecipazione alle vicende societarie dei due imputati (e anche alla realizzazione della prima operazione) svincolata dall'assunzione delle varie cariche.

Priva di consistenza è la doglianza concernente la dedotta finalizzazione delle operazioni al concordato preventivo (che certo non esclude né l'illiceità dei fatti, né il carattere doloso degli stessi), così come quella relativa alla riconducibilità del fatto ad un'ipotesi di falsa comunicazione sociale: premesso che tale deduzione non può che essere riferita alla prima delle due operazioni in esame, detta operazione non si è tradotta in alcuna esposizione di fatti non corrispondenti al vero, in quanto l'assemblea di Logika Comp. fu portata a conoscenza dei due assegni e della relativa distinta di versamento; il fatto che tali documenti, così come segnalato da Giovanna Riccomagno, non offrissero sufficienti garanzie in ordine al buon esito dell'operazione e che gli stessi non furono successivamente incassati non integra un'*immutatio veri*, ma rappresentano, appunto, lo svolgimento della vicenda, non suscettibile di rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 2621 cod. civ.

La conferma, da parte del giudice di appello, della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua qualificazione rende ragione, all'evidenza, del mancato accoglimento della deduzione difensiva tesa alla riqualificazione del medesimo fatto in termini di bancarotta semplice.

5.3. Il quarto motivo non è fondato. Le concordi sentenze di merito hanno ricostruito gli elementi dimostrativi della sussistenza dei fatti distrattivi e dissipativi *sub D*), muovendo dalle contestate distrazioni di somme di denaro, in ordine alle quali il compendio probatorio è incentrato sugli accertamenti svolti dal consulente tecnico del pubblico ministero, accertamenti che hanno investito i

e

prelievi effettuati per il tramite di assegni e in contanti: sono state oggetto di verifica solo le uscite per cifre maggiori di 5 mila euro e, tra queste, solo quelle prive di corretta contabilizzazione (in quanto riferibile a pagamenti di fornitori, a riduzioni di debiti, etc.); per le voci così individuate, il consulente ha chiesto alla banca il dettaglio dell'uscita e, alla luce di tali dati, sono state ulteriormente distinte le uscite che avevano trovato una spiegazione da quelle prive di giustificazione; sono stati inoltre analizzati gli assegni forniti in copia dalle banche identificando i beneficiari degli stessi, anche come giratari.

La decisione impugnata è esente dai vizi denunciati. Quanto ai movimenti successivi ai protesti, la Corte distrettuale ha rilevato che non vi è prova certa dell'epoca dei protesti e - profilo decisivo nel percorso argomentativo della sentenza in esame - ha rimarcato come dei prelievi in questione non fosse stata data alcuna specifica giustificazione contabile, laddove, qualora i prelievi in contanti fossero stati fatti per effettuare pagamenti, ad esempio, a dipendenti o a fornitori, la contabilità ne avrebbe registrato la causale: argomento, questo, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorrente. Privo di consistenza è il riferimento al dedotto intento di conseguire il concordato preventivo, che all'evidenza - e al di là di qualsiasi considerazione sulla sua pertinenza rispetto ai fatti distrattivi in esame - non esclude il dolo delle condotte distrattive.

5.4. Il sesto motivo non merita accoglimento.

5.4.1 La censura che contesta l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall. alla bancarotta impropria, è manifestamente infondata. Del tutto consolidato è, nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile all'ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l'art. 223, comma primo, l. fall., - prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite - rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell'art. 223, comma primo, l. fall. alle pene previste dall'art. 216 l. fall. per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall'art. 216 l. fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte (Sez. 5, n. 127 del 08/11/2011 - dep. 2012, Pennino, Rv. 252664). L'indirizzo espresso da un'isolata pronuncia di segno contrario (Sez. 5, n. 8829 del 18/12/2009 - dep. 2010, Truzzi, Rv. 246154) è stato superato dalla successiva giurisprudenza, che ha

ribadito come la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., sia applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria (Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; conf. Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013 - dep. 2014, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti, Rv. 247320).

5.4.2. Mentre con riferimento all'imputazione sub G), come si è visto, la circostanza aggravante in esame non è stata ritenuta dai giudici di merito, le censure relative all'applicazione della circostanza aggravante ai fatti di bancarotta patrimoniale relativi al fallimento Logika Comp. non meritano accoglimento. Le doglianze non sono compiutamente correlate all'entità dei fatti accertati: i fatti di bancarotta per distrazione *sub D*) sono ascritti al ricorrente per un importo superiore ai 183 mila euro, e, comunque, le operazioni dolose *sub C*) hanno comportato, nei termini sopra descritti, la fuoriuscita, dalla disponibilità della fallita, della somma di 5 milioni di euro, corrispondente all'accredito operato sul conto corrente della fallita da Finlogika Ltd., il che rende ragione dell'entità del valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e del conseguente danno patrimoniale per i creditori (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).

5.5. Il settimo motivo non è fondato. La conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata congruamente motivata - in termini rispetto ai quali priva di incidenza è la declaratoria di estinzione del reato *sub G*) - dal giudice di appello richiamando plurimi elementi, quali la gravità dei fatti e il comportamento successivo, caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi iniziativa anche parzialmente risarcitoria. Le censure del ricorrente non inficiano le valutazioni del giudice di appello, tanto più che nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

6. Limitatamente al capo G) (oggetto del secondo e sesto motivo), il ricorso proposto nell'interesse di Fausto Capalbo deve essere accolto nei termini sopra indicati (e con le conseguenti statuizioni pure già indicate), mentre, nel resto, deve essere rigettato.

6.1. Il primo motivo non merita accoglimento, per plurime, convergenti ragioni.



Sotto un primo profilo, rileva la Corte che le notifiche effettuate ad un domicilio diverso da quello indicato nel verbale del 20/03/2006 non hanno precluso all'imputato la partecipazione all'udienza preliminare del 21/02/2007, in cui fu disposto il rinvio a giudizio, e al giudizio di primo grado, in cui risultava presente (come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Milano, nonché dai verbali del 23/05/2007 e del 16/03/2010). Deve escludersi, pertanto, che si versi in ipotesi di nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite Palumbo, ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541): conoscenza, invece, che risulta *per tabulas* dai dati richiamati. Pertanto, non venendo in rilievo un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile, deve rilevarsi che, con riferimento all'udienza preliminare e al giudizio di primo grado, la dedotta nullità risulta comunque sanata dalla partecipazione dell'imputato e, peraltro, eccipita tardivamente con i motivi di appello aggiunti del 14/11/2014. Con riguardo al giudizio di appello, inoltre, come osservato dal P.G. presso questa Corte nel corso dell'odierna udienza e come risulta dall'esplicita indicazione contenuta nella sentenza impugnata, l'eccezione per tale giudizio è stata tardivamente proposta solo con la memoria per l'udienza del 13/02/2015.

D'altra parte, va rilevata, in radice, l'inidoneità dell'elezione di domicilio di cui al verbale del 20/03/2006, nei termini in cui lo stesso è stato allegato dal ricorrente. Da tale allegazione, risulta che l'atto veniva indicato dalla polizia giudiziaria come «verbale di elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.» e che conteneva appunto l'invito, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. ovvero ad eleggere domicilio, invito al quale Capalbo rispondeva eleggendo domicilio presso la propria dimora. Nessuna univoca indicazione, tuttavia, si rinviene nel medesimo atto circa la riferibilità della dichiarazione di domicilio al presente procedimento. Pertanto, poiché, come questa Corte ha già affermato, l'atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161, risultando altrimenti inefficaci in quanto prive di oggetto e di causa (Sez. 6, n. 34671 del 23/04/2007, Padovani, Rv. 237426), la mancata certa riferibilità del verbale del 20/03/2006 al presente procedimento (tale non potendosi considerare il generico riferimento al "procedimento pendente presso il Tribunale di Milano") impone di ritenere lo stesso inefficace.

6.2. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha dato conto della legittimità della revoca dell'ammissione del teste Manlio Gallo da parte del

1

giudice di primo grado, osservando che, alla luce del compendio probatorio già acquisito, i fatti di cui all'imputazione *sub C)* risultavano già accertati: in tal senso, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni della teste Riccomagno, del curatore Franzi e della consulente del pubblico ministero Puglia Muller, dalle quali emergeva la presentazione, in sede di assemblea straordinaria di Logika Comp. del 06/09/2002, di una distinta di versamento sul conto corrente della società acceso presso la banca San Paolo di Roma di due assegni (dell'importo di euro 717.250 e 4.263.245) per la copertura delle perdite e la ricapitalizzazione, assegni poi non incassati per mancanza di fondi; la sentenza impugnata ha poi richiamato, sulla scorta degli indicati dati probatori, il successivo episodio che vide, in un primo momento, l'accredito, in data 04/12/2002 su un conto corrente della fallita, dell'importo di 5 milioni di euro, importo poi subito dopo uscito per l'acquisto di una società di diritto U.S.A., la Silwood. Nei termini indicati, i giudici di merito hanno congruamente motivato il giudizio di superfluità della prova, tanto più che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Zerabib, Rv. 243306), laddove i rilievi del ricorrente circa la perdurante rilevanza della prova non risultano compiutamente correlati alla disamina del compendio probatorio già acquisito, in base al quale è stato formulato il giudizio di superfluità. Del tutto aspecifica è la censura relativa alla mancanza di contraddittorio, posto che la revoca – come evidenziato dal motivo di appello (che nessun rilievo articolava in ordine, appunto, al difetto di contraddittorio) – fu disposta all'udienza del 11/02/2010, nel contraddittorio delle parti.

6.3. Il quarto motivo non merita accoglimento.

6.3.1. E' già stata richiamata la ricostruzione delle due vicende di cui all'imputazione *sub C)* operata dalla sentenza di appello e, più diffusamente, dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Sul punto, può rinviarsi alla sintesi di tale ricostruzione svolta *supra* al par. 5.2.1. in sede di esame del secondo motivo del ricorso Palmonella.

6.3.2. La motivazione della sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati. Le doglianze circa la contraddittorietà e la superficialità delle dichiarazioni della teste Riccomagno sono del tutto generiche, tanto più alla luce del ruolo – messo in luce dai giudici di merito – rivestito nella vicenda dalla stessa teste, che, prima di allontanarsi dalla società, segnalò l'insufficienza della documentazione esibita dal nuovo gruppo entrato nella gestione di Logika Comp. a dar conto dell'effettivo versamento della somma di cui ai due assegni che dovevano



ricapitalizzare la società. Non merita accoglimento neppure la censura incentrata sulla tempistica della partecipazione di Capalbo alle vicende societarie: come si è già osservato a proposito dell'analoga censura proposta dal ricorso Palmonella, essa trascura di considerare l'inscindibile legame tra le due operazioni indicate nell'imputazione *sub C*) e la collocazione temporale, evidenziata dalla sentenza impugnata, dell'intervento, quali finanziatori, di Capalbo e di Palmonella nel giugno del 2002. Non è fondata neppure la doglianza circa il pregresso stato di dissesto di Logika Comp. e l'idoneità dei fatti ascritti ad integrare la fattispecie incriminatrice: come pure si è già rilevato, le concordi sentenze di merito hanno motivato, in termini immuni da cadute di consequenzialità logico-argomentativa, in ordine alla sussistenza del fatto contestato, che ha determinato – non già l'insorgenza, risalente alla gestione precedente, ma – l'aggravamento dello stato di dissesto della società, aggravamento individuato, come si è visto, nell'"artificioso" mantenimento in vita della società e nell'appesantimento della sua posizione debitoria, ad esempio, nei confronti del fisco, dell'INPS e dei dipendenti.

Quanto alla doglianza relativa alla riconducibilità del fatto ad un'ipotesi di falsa comunicazione sociale può rinviarsi ai rilievi formulati a proposito dell'analoga censura proposta dal ricorso nell'interesse di Palmonella.

Neppure può essere accolta la censura relativa alla seconda operazione: quanto al ruolo svolto, in relazione ad essa, dal ricorrente, la doglianza è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata – che, come si è visto, ha ricostruito puntualmente i vari, decisivi, passaggi specificamente riconducibili a Capalbo – e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), mentre il contributo portato dalla stessa – in uno con la prima operazione – all'aggravamento del dissesto è stato compiutamente delineato dalle conformi sentenze di merito. La conferma, da parte del giudice di appello, della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua qualificazione rende ragione, all'evidenza, del mancato accoglimento della deduzione difensiva tesa alla riqualificazione del medesimo fatto in termini di bancarotta semplice.

6.4. Anche il quinto motivo non merita accoglimento.

6.4.1. A fronte della diffusa e puntuale ricostruzione degli accertamenti e del metodo che li ha ispirati operata dalle concordi sentenze di merito e in sintesi richiamati *supra* a proposito del ricorso nell'interesse di Palmonella, le censure del ricorrente si concentrano sui prelievi in contanti, che sarebbero dipesi dall'inibizione ad emettere assegni rivolta alla società a causa del protesto di assegni in precedenza emessi da Arduino. Al riguardo, la sentenza impugnata ha argomentato sulla base di un duplice rilievo. In primo luogo, ha rilevato che non vi è prova certa dell'epoca dei protesti, affermazione, questa, contestata dal

at

ricorso sulla base dell'esame dibattimentale di Arduino: dai brani del verbale allegato dal ricorrente, tuttavia, emerge che Arduino ha fatto riferimento, rispondendo ad una specifica domanda del difensore dell'imputato, ad assegni protestati emessi nell'arco di tempo settembre/dicembre (del 2002, secondo quanto è dato comprendere), ossia in un periodo in cui era di fatto già subentrata la nuova gestione: il che non offre alcun riscontro alla tesi difensiva. Decisivo, peraltro, è il secondo rilievo della Corte di appello, che ha rimarcato come dei prelievi in questione non fosse stata data alcuna specifica giustificazione contabile, laddove, qualora i prelievi in contanti fossero stati fatti per effettuare pagamenti, ad esempio, a dipendenti o a fornitori, la contabilità ne avrebbe registrato la causale: argomento, questo, non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorrente, tale non potendosi considerare le generiche attribuzioni di valenza congetturale indirizzate agli accertamenti del consulente del pubblico ministero.

6.4.2. Quanto alla distrazione delle autovetture, il ricorrente reitera quanto dedotto con il gravame in ordine ai vari ostacoli, di natura giudiziaria, che si erano frapposti alla tempestiva consegna delle stesse alla curatela: sul punto, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato che Capalbo non ebbe mai ad indicare il luogo esatto in cui si trovavano le autovetture, adottando una «tattica dilatoria» che condusse alla consegna delle auto – in condizioni peraltro tali da dover essere vendute come rottame – oltre due anni e mezzo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

6.4.3. Quanto alla distrazione dei macchinari, la Corte distrettuale ha rimarcato, ai fini di confermare la qualificazione del fatto in termini di bancarotta per dissipazione, la mancata percezione di un corrispettivo: rilievo, questo, non inficiato dalla deduzione del ricorrente, che, attraverso la previsione contrattuale di un "beneficio compensativo" commisurato al 12% del fatturato che sarebbe stato realizzato utilizzando i macchinari, fa leva, sostanzialmente, su un'entrata futura e incerta (nel *quantum* ed anche nell'*an*), che, all'evidenza, non contraddice l'affermazione della Corte distrettuale fondata, come sottolinea nella sua memoria la difesa della parte civile, sul «dato economico reale», ossia, appunto, la mancata percezione di un corrispettivo.

6.5. Il settimo motivo non merita accoglimento.

6.5.1. La censura che contesta l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall. alla bancarotta impropria, è manifestamente infondata alla luce di quanto rilevato a proposito dell'analoga doglianza proposta dal ricorso Palmonella.

6.5.2. Mentre con riferimento all'imputazione sub G), come si è visto, la circostanza aggravante in esame non è stata ritenuta dai giudici di merito, le ulteriori censure circa la configurabilità, nel caso di specie, dell'aggravante in

©

questione sono manifestamente infondate in relazione alle imputazioni relative al fallimento Logika Comp., poiché il ricorrente articola la censura con riferimento all'imputazione *sub C*), ma, oltre ad obliterare i fatti di bancarotta per distrazione *sub D*), attribuitigli per un importo superiore ai 600 mila euro, trascura di considerare che le operazioni dolose *sub C*) hanno comunque comportato, nei termini sopra descritti, la fuoriuscita, dalla disponibilità della fallita, della somma di 5 milioni di euro.

6.6. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha congruamente motivato la statuizione – in termini rispetto ai quali priva di incidenza è la declaratoria di estinzione del reato *sub G*) - con riferimento ai precedenti penali, sia pure per fatti non gravi, dell'imputato e al comportamento *post factum* caratterizzato dall'assenza di qualsiasi forma di – anche parziale – risarcimento dei danni. Le censure del ricorrente non inficiano la sentenza impugnata, tanto più che, come si è detto, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

7. Il ricorso proposto nell'interesse di Valter Del Vecchio deve essere esaminato solo agli effetti civili – essendosi perfezionata nei suoi confronti la fattispecie estintiva del reato per prescrizione – e limitatamente alle imputazioni diverse da quelle relative al capo G) (per il quale, come si è visto, il ricorso deve essere accolto): imputazioni, quelle relative al fallimento Logika Comp., in relazione alle quali il ricorso non è fondato.

7.1. Il primo motivo è infondato. La Corte distrettuale ha congruamente motivato la legittimità della revoca dell'ammissione di alcuni testi stabilita dal giudice di primo grado, rimarcando il carattere esaustivo del compendio probatorio in ordine ai fatti oggetto di imputazione e al ruolo di amministratore di fatto riconosciuto al ricorrente. Le ulteriori deduzioni del ricorrente attengono alla motivazione e alle valutazioni concernenti le singole imputazioni.

7.2. Anche le censure relative al ruolo di amministratore di fatto (parte del secondo motivo) non meritano accoglimento. La Corte di appello ha motivato sul punto in termini esenti da vizi logici, richiamando le convergenti dichiarazioni dei testi Riccomagno e Del Miglio, che, in estrema sintesi, hanno evidenziato come, nel periodo in questione, Del Vecchio svolgesse di fatto un ruolo corrispondente a quello di direttore generale, descrivendo, specificamente, le concrete attività cui era preposto, attività che spaziavano dai rapporti con i fornitori, alle istruzioni ai dipendenti e ai contatti con le banche. A fronte della motivazione in sintesi



richiamata, che rende ragione – non già di un ruolo di mero esecutore, bensì - dell'esercizio in modo continuativo e significativo di un' apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534), il ricorrente propone censure di merito, volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

7.3. Non sono fondate le censure articolate con il secondo motivo e con il terzo motivo in relazione al capo C). La Corte distrettuale ha confermato il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al primo dei due episodi *sub C)* (essendo risultato coinvolto nella gestione della società fino al novembre del 2002), argomentando il concorso con gli altri coimputati sulla base, in primo luogo, del ruolo di amministratore di fatto rivestito in seno a Logika Comp; ha osservato ancora la Corte distrettuale, che Dering s.p.a. (detentrica del pacchetto di maggioranza di Logika Comp), che aveva emesso uno dei due assegni rivelatisi poi scoperti, era passata sotto il controllo di Del Vecchio, come dimostrato dalla relazione del consulente del P.M. (pag. 16 e allegato 3). Rilievo, quest'ultimo, rimarcato anche dalla sentenza di primo grado, che, inoltre, ha sottolineato come Riccomagno avesse espresso proprio a Del Vecchio (oltre che alla La Rocca) le proprie riserve sulla inadeguatezza della documentazione esibita al notaio.

Le doglianze del ricorrente incentrate, in sintesi, sulla mancata prova del dolo (secondo motivo) omettono il confronto critico con i puntuali dati richiamati dalle concordi pronunce di merito, che rendono ragione del concorso dell'imputato (sorretto dal relativo elemento psicologico) sulla base non solo del ruolo in generale svolto in seno alla fallita, ma anche, per un verso, della specifica riconduzione di una delle società che emisero gli assegni non coperti al controllo dello stesso Del Vecchio e, per altro verso, della sicura conoscenza dell'inadeguatezza della documentazione esibita all'assemblea a dar conto dell'effettivo versamento dei 5 milioni di euro. Sotto questo profilo, la lettera del 23/10/2002 con la quale Del Vecchio avrebbe contestato la condotta di Capalbo e Palmonella – oltre che dedotta in termini aspecifici – rappresenta comunque un *post factum*, inidoneo a compromettere, sul piano logico-argomentativo, la tenuta sul punto della sentenza impugnata. Inammissibile è poi la censura tesa ad affermare l'estraneità del ricorrente al controllo di Dering s.p.a.: a fronte della puntuale indicazione delle relative fonti di prova ad opera della sentenza impugnata, il ricorso si limita, per un verso, ad ipotizzare un'erronea valutazione da parte della Corte di appello della relazione del consulente del P.M. e, per altro verso, a richiamare, in termini ancora una volta del tutto aspecifici,

1

documentazione relativa ad un'intestazione di quote della Dering in modo del tutto inidoneo a dar conto che detta documentazione denoterebbe un travisamento della prova da parte della sentenza impugnata.

7.4. Il terzo motivo in relazione al capo D) non merita accoglimento. La Corte di merito ha rilevato, in primo luogo, che la somma di euro 201.400 contestata all'imputato a titolo di distrazione, è costituita, in larga misura, dalla somma – pari a 150.000 euro – versata a favore di New Com: pur essendo stato firmato da Arduino, la scrittura apposta sulla matrice era di Del Vecchio, che lo aveva materialmente consegnato a New Com, società operante nel settore della ristorazione che non aveva mai avuto alcun rapporto commerciale con la fallita; rileva ancora al riguardo la sentenza impugnata che il teste Del Miglio ha riferito di essere stato chiamato dal funzionario bancario in ordine all'incasso dell'assegno: rivoltesi allora a Del Vecchio, questi lo aveva tranquillizzato in ordine al fatto che l'assegno doveva essere pagato. Per la parte restante della somma oggetto di distrazione, osserva ancora il giudice di appello, si tratta di importi incassati da Del Vecchio attraverso assegni, importi non qualificabili come compensi poiché la nomina dello stesso Del Vecchio quale componente del c.d.a. della fallita era successiva ai prelievi. Infine, quanto all'autovettura pure oggetto di imputazione, rileva la Corte di merito che Del Vecchio, pur avendo consegnato al curatore libretto di circolazione e chiavi, non aveva consegnato l'auto.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata sinteticamente richiamata, le doglianze del ricorrente in ordine al versamento in favore di New Com omettono di prendere in considerazione il complesso dei dati valorizzati dal giudice di appello e, segnatamente, quelli dimostrativi non solo dell'annotazione di Del Vecchio sul titolo, ma anche della consegna da parte sua dell'assegno e delle indicazioni fornite al riguardo a Del Miglio. Né merita accoglimento la censura relativa alla mancata testimonianza di Celona: al riguardo, il relativo motivo di appello non faceva alcun riferimento al fatto che lo stesso Celona avrebbe potuto riferire in ordine alla natura del debito della fallita verso New Com, ma si limitava ad indicarlo come la persona che sarebbe stata incaricata di ritirare l'assegno.

Le doglianze relative alle ulteriori somme incassate sono inidonee a contrastare il rilievo della Corte distrettuale circa l'epoca di ingresso nel consiglio di amministrazione della fallita, risultando, per di più, del tutto generiche.

Inammissibile è la censura relativa alla distrazione dell'autovettura, posto che lo stesso atto di appello riferiva genericamente che l'indicazione circa il luogo in cui si trovava l'auto era stata data successivamente alla raccomandata del 06/09/2005, che si limitava alla consegna del libretto di circolazione.

7.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto – con riguardo ai capi in esame – la mancata riqualificazione *sub specie* di bancarotta semplice è implicita nella conferma della qualificazione operata dalla sentenza di primo grado. Le censure relative al trattamento sanzionatorio, invece, restano assorbite dalla declaratoria di estinzione del reato.

8. Il ricorso proposto nell'interesse di Barbara La Rocca deve essere esaminato solo agli effetti civili – essendosi perfezionata nei suoi confronti la fattispecie estintiva del reato per prescrizione – e limitatamente alle imputazioni diverse da quelle relative al capo G) (per il quale, come si è visto, il ricorso deve essere accolto): imputazioni, quelle relative al capo D), in relazione alle quali il ricorso non è fondato.

Manifestamente infondata è la censura relativa alla omessa descrizione delle censure proposte con l'atto di appello, ipotesi in relazione alla quale non è comminata alcuna nullità

Le censure relative al capo D), invece, sono infondate. La sentenza impugnata ha ricostruito il ruolo della La Rocca all'interno della fallita attraverso le dichiarazioni dei testi Riccomagno e Del Miglio e la partecipazione ai fatti distrattivi rimarcando la mancanza di alcuna giustificazione contabile idonea a dar conto di quelli che la ricorrente prospetta come rimborsi di spese sostenute per conto della società e la concreta attività dispiegata nella distrazione dei macchinari. Con particolare riferimento alla distrazione della somma di euro 41 mila specificamente ascritta all'imputata, la sentenza impugnata ha rilevato che, alla luce della consulenza tecnica, si desume che, a fronte degli assegni a lei intestati per l'ammontare indicato, nessun documento giustificativo della spesa era emerso. Le doglianze della ricorrente che fanno leva sulla contestazione dell'effettività del ruolo gestorio attribuite sono infondate, non inficiando la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata, che ha valorizzato specifici dati probatori relativi agli assegni e al contributo materiale recato alla distrazione dei macchinari.

Le ulteriori censure risultano generiche, posto che, lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si limitano a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923

20

del 05/12/2011 - dep. 2012, S., Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Arovitola, Rv. 253774).

9. L'esame dei ricorsi proposti nell'interesse di Chiarion Casoni e di Massa deve essere preceduto dalla ricognizione della giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità concorsuale del sindaco nei fatti di bancarotta. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nei reati di bancarotta, è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore della società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Bagnasco, Rv. 211368; conf., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 10186 del 04/11/2009 - dep. 2010, La Rosa, Rv. 246911). Sul terreno, all'evidenza cruciale, dell'accertamento dell'elemento psicologico (e dei relativi oneri motivazionali del giudice di merito), la giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di reati fallimentari e societari, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dei sindaci (e degli amministratori senza delega) sia necessaria la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché solo la prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo in presenza di segnali inequivocabili comporta l'obbligo giuridico di intervenire (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245138), obbligo che non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione (Sez. 5, n. 17393 del 13/12/2006 - dep. 2007, Martone, Rv. 236630). La responsabilità per fatti di bancarotta del sindaco in concorso con l'amministratore presuppone, dunque, la sussistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbita dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale (Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215),

laddove risulta configurabile la sola fattispecie di bancarotta semplice ex art. 224, primo comma, n. 2, l. fall. qualora sia stato accertato solo «un atteggiamento di negligente adesione ad una conduzione dell'amministrazione della quale i sindaci si limitavano ad esaminare solo aspetti formali» (Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, Rv. 267009). In questa prospettiva, con riguardo alla affine tematica della responsabilità dell'amministratore privo di delega, questa Corte ha chiarito come non sia sufficiente la presenza di dati (c.d. segnali d'allarme) da cui desumere un evento pregiudizievole per la società o almeno il rischio della verifica di detto evento, ma è necessario che egli ne sia concretamente venuto a conoscenza ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo (Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012 - dep. 2013, Berlucchi, Rv. 256939; conf. (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261938; Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis, Rv. 266646, che sottolinea come occorra «la effettiva conoscenza del "segnale di allarme", non già la mera conoscibilità»).

10. Il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Gustavo Chiarion Casoni, che deve essere esaminato agli effetti civili essendo il reato ascrittogli estinto per prescrizione (con conseguente assorbimento del terzo motivo), deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

10.1. Il primo motivo non è fondato. Rileva il Collegio che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato non comparso, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e che non sia stato dichiarato contumace, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in tale ipotesi, un'omessa citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873; conf. Sez. 1, n. 18147 del 02/04/2014, Messina, Rv. 261995). Escluso che venga in rilievo la fattispecie processuale in relazione alla quale si sono di recente nuovamente pronunciate le Sezioni unite (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 269027), si versa, dunque, in ipotesi di nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948), sicché la censura non merita accoglimento, non avendo il ricorrente neppure dedotto la tempestiva eccezione della dedotta nullità.

10.2. Il secondo motivo, inerente al dolo, deve, invece, essere accolto. Con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, infatti, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati al par. 9. La motivazione resa dalla Corte di appello non ha puntualmente

individuato i "segnali di allarme" relativi ai fatti di bancarotta in questione e l'effettiva conoscenza degli stessi in capo al ricorrente: i plurimi riferimenti alla grave situazione patrimoniale in cui versava la società e alle iniziative adottate dal precedente collegio sindacale rendono ragione del contesto in cui l'imputato era chiamato ad operare e, in questa prospettiva, possono contribuire a giustificare la gravità di "segnali d'allarme" che, tuttavia, devono risultare sintomatici, nel senso prima indicato, di fatti pregiudizievoli o almeno pericolosi per la società. La sentenza impugnata richiama, in buona sostanza i rilievi svolti con riguardo all'imputazione *sub C*) nei confronti del coimputato Ermocida, aggiungendo che i sindaci avrebbero dovuto controllare il conto cassa gestione corrente (a nulla rilevando che non gli fosse stato spontaneamente consegnato), l'uso delle autovetture e dei macchinari della società: nei termini indicati, però, la motivazione dà conto di una condotta negligente, ma non è idonea a sostenere un giudizio di sussistenza del dolo eventuale della fattispecie omissiva. Sussiste, dunque, il denunciato vizio motivazionale, che impone l'annullamento della sentenza impugnata.

11. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Massa deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, mentre la Corte distrettuale ha chiarito che, con riferimento al primo motivo, i fatti ascritti al ricorrente sono stati commessi dopo il 14/01/2003 e ha richiamato il nesso di causalità tra l'omesso controllo ascrivibile ai componenti del collegio sindacale e i fatti distrattivi e dissipativi di cui al capo D), evidenziando la specifica attività di controllo omessa e la sua idoneità ad impedire il fatto, sussiste il vizio denunciato con riguardo alle censure proposte con l'atto di appello in ordine alla delimitazione temporale dei fatti ascritti al ricorrente, avuto riguardo ai tempi della sua nomina nel collegio sindacale. A proposito di tali censure la sentenza impugnata ha osservato che anche qualora dovesse ritenersi che Massa non abbia ricevuto comunicazione delle dimissioni di Garavaglia (circostanza del tutto inverosimile) e che sia entrato a far parte del collegio sindacale solo il 14/01/2003, la circostanza non avrebbe notevole rilievo nella valutazione della sua responsabilità penale per i fatti di cui al capo D), consistenti in prelievi distrattivi di importi, dissipazione di mezzi e distrazioni di autovetture che «risultano essersi verificati anche successivamente alla data del 14/01/2003»; peraltro, ha osservato ancora la Corte distrettuale, va ritenuto che Massa sia subentrato quale sindaco il 06/12/2002, poiché, in caso di dimissioni del sindaco titolare, il supplente subentra immediatamente al suo posto. Nei termini sinteticamente indicati, la sentenza impugnata non è immune, sul punto, dai vizi motivazionali denunciati. L'"automatismo" nel subentro del sindaco supplente a

quello titolare dimessosi presuppone pur sempre la comunicazione al primo delle dimissioni del secondo: comunicazione che la Corte distrettuale non ha accertato, limitandosi ad affermare l'inverosimiglianza della sua mancanza. Quanto all'ipotesi che l'ufficio sindacale sia stato assunto dall'imputato solo a far tempo dal 14/01/2003, la sentenza impugnata si è sottratta alla specifica individuazione dei fatti di bancarotta realizzati dopo tale data, limitandosi ad un generico riferimento del tutto inidoneo a dar conto dei fatti ascritti al ricorrente (alla cui compiuta individuazione non può sottrarsi il giudice di merito, tanto più che essa può venire in rilievo ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall). *In parte qua*, sono dunque fondate le censure proposte con il ricorso.

Anche le censure relative alla sussistenza dell'elemento psicologico (terzo motivo) sono fondate, per le ragioni già esposte a proposito del ricorso nell'interesse di Chiarion Casoni.

Assorbite le ulteriori censure, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Palmonella Mario e di Capalbo Fausto limitatamente al reato di cui al capo G) senza rinvio agli effetti penali, per essere lo stesso estinto per prescrizione, e con rinvio, agli effetti civili ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, con eliminazione della relativa pena nella misura di mesi 4 di reclusione; nel resto, i ricorsi dei predetti ricorrenti vanno rigettati. Nei confronti di Del Vecchio Valter e di La Rocca Barbara, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere tutti i reati a ciascuno rispettivamente ascritti estinti per prescrizione, mentre, agli effetti civili deve essere annullata limitatamente al capo G) con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; nel resto, i ricorsi dei predetti ricorrenti devono essere rigettati agli effetti civili. I ricorrenti Palmonella, Capalbo, Del Vecchio e La Rocca devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento Logika Comp. S.p.a., liquidate, alla luce della nota depositata, come da dispositivo.

La sentenza impugnata deve poi essere annullata nei confronti di Chiarion Casoni Giorgio Gustavo senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio, agli effetti civili, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, nonché nei confronti di Massa Francesco con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Infine, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Ermocida Vincenzo, per essere i reati ascrittigli estinti per morte

dell'imputato, e nei confronti di Mondini Giampaolo, perché il reato a lui imputato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Ermocida Vincenzo per essere i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato.

Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di Mondini Giampaolo, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la stessa sentenza nei confronti di Palmonella Mario e di Capalbo Fausto limitatamente al reato di cui al capo G) senza rinvio agli effetti penali, per essere lo stesso estinto per prescrizione, e con rinvio, agli effetti civili ad altra Sezione della Corte di appello di Milano; elimina la relativa pena nella misura di mesi 4 di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Del Vecchio Valter e di La Rocca Barbara senza rinvio agli effetti penali per essere i reati a ciascuno rispettivamente ascritti estinti per prescrizione e agli effetti civili rinvia, limitatamente al capo G), ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti agli effetti civili.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Chiarion Casoni Giorgio Gustavo senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio, agli effetti civili, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Massa Francesco con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Condanna Palmonella, Capalbo, Del Vecchio e La Rocca, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento Logika Comp. S.p.a., che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge.

Così deciso il 16/02/2018.